



DIRETTIVA WHISTLEBLOWING

La direttiva Whistleblowing introduce una serie di novità nel nostro ordinamento a tutela della riservatezza di coloro che segnalano violazioni o condotte illecite compiute in enti pubblici, tra cui i Consorzi di Bonifica, o aziende private.

Argomenti

- 1 Destinatari degli obblighi e oggetto della segnalazione
- 2 Oggetto della segnalazione
- 3 Soggetti tutelati
- 4 Processi di segnalazione
- 5 GDPR
- 6 Sanzioni

Il decreto legislativo 24/2023, in vigore dal 30 marzo 2023, recepisce nell'ordinamento italiano la **Direttiva UE 2019/1937**, sulla protezione delle **persone che segnalano violazioni (WHISTLEBLOWER)**, di cui siano venuti a conoscenza in ambito lavorativo quale quello dei Consorzi di Bonifica, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente.

Principali novità rispetto a quelle vigenti:

- Ampliamento della platea dei soggetti che possono compiere una segnalazione: potenziale segnalante sarà qualsiasi soggetto con qualsivoglia relazione lavorativa con l'Ente;
- Ampliamento del campo oggettivo di applicazione, includendo oltre a quanto già contemplato dalle leggi 190/2012 e 231/2001, anche temi di interesse "europeo", quali appalti, ambientali, privacy e riservatezza dei dati;
- Ampliamento delle tipologie di violazioni, inserendo ad esempio gli illeciti amministrativi, contabili, civili, penali;
- Particolare attenzione ad impedire ogni forma di ritorsione o discriminazione nei confronti del segnalante.

Le Linee guida dell'Anac integreranno le disposizioni al fine di definire procedure e gestione delle segnalazioni esterne e garantirne la riservatezza.

Le norme del decreto saranno efficaci a partire dal 15 luglio 2023.

1 Destinatari degli obblighi e oggetto della segnalazione

L'ambito di applicazione della tutela impone gli **obblighi di adeguamento** a tutti gli enti del settore pubblico, tra cui appunto i Consorzi di Bonifica.

2 Oggetto della segnalazione

Le segnalazioni potranno riguardare **violazioni effettive ma anche potenziali**, della normativa sia europea che di quella nazionale e regolamentare, riguardando comportamenti, atti, omissioni o informazioni per i quali per il segnalante risultano "fondati" sospetti che possano determinare concrete violazioni.

La segnalazione dovrà pertanto essere supportata da elementi concreti.

3 Soggetti tutelati

Per soggetti tutelati si intendono **tutti coloro che, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro o collaborazione con l'Ente, segnalano gli illeciti** e di conseguenza potrebbero essere soggetti a possibili atti ritorsivi.

Di seguito si indicano a titolo esemplificativo i soggetti interessati:

- dipendenti consortili e lavoratori subordinati, lavoratori autonomi e collaboratori che svolgono la propria attività presso l'Ente oppure forniscono beni o servizi;
- liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti anche non retribuiti;
- amministratori, soggetti che svolgono funzioni di direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

La conoscenza di condotte illecite può avvenire anche quando il rapporto di lavoro non sia ancora iniziato, durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto: le informazioni devono però essere state acquisite nel corso del rapporto stesso o durante un eventuale processo di selezione.

La norma definisce una triplice tutela:

- della **riservatezza (l'identità del segnalante e dei "facilitatori" NON può essere rivelata)**;
- **contro le ritorsioni**;
- sulla previsione di **cause di esclusione della responsabilità**.

Tra i soggetti tutelati sono previsti anche i cosiddetti "facilitatori", ovvero:

- chi assiste il segnalante nel processo di segnalazione,
- le persone legate ad esso da uno stabile **legame affettivo o di parentela**,
- i **colleghi** di lavoro all'interno della stessa area lavorativa del segnalante
- le aziende e gli enti di proprietà del segnalante o in cui il segnalante lavora.

Tali tutele verranno applicate, valutando preliminarmente un'azione di "buona fede" del segnalante, solo se al momento della segnalazione, egli aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle eventuali violazioni segnalate, divulgate o denunciate fossero vere.

Perdita delle tutele

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

4 Processo di segnalazione interna, esterna, divulgazione pubblica e denuncia all'Autorità giudiziaria e contabile

La Direttiva prevede quattro canali di segnalazione:

interno, esterno, divulgazione pubblica e denuncia all'autorità giudiziaria e contabile, che devono essere utilizzati a partire dal primo, e conseguentemente in via sussidiaria.

NOTA BENE:

È obbligatoriamente favorito l'utilizzo prioritario del canale interno e, solo al ricorrere delle condizioni previste all'art. 6 del Decreto Lgs. 24/2023, è possibile ricorrere alla segnalazione esterna, gestita da ANAC.

Il whistleblower non ha più discrezionalità nella scelta del canale da utilizzare per la segnalazione, bensì dovrà attenersi a quanto sopra.

4.1 Segnalazione interna

È il **canale attivato dall'Ente**, prevedendo adeguate misure di sicurezza, anche informatiche, per garantire la riservatezza di tutte le persone coinvolte nella segnalazione, oltretutto del contenuto della stessa e della documentazione utilizzata a supporto.

È prevista la nomina del gestore del canale di segnalazione: allo stato attuale tale figura è ricoperta dal **RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE e TRASPARENZA**, che per il Consorzio è ricondotto alla figura del **Direttore Generale**.

Le segnalazioni che verranno inviate al RPCT dovranno essere ricevute al seguente indirizzo mail **PROTETTO** e **RISERVATO** ai soli incaricati, di seguito riportati:

direzione@muzza.it

Se la segnalazione perviene a soggetto diverso dal RPCT, come ad esempio dirigente o funzionario, tale soggetto deve indicare al segnalante l'esatta modalità di inoltro, ovvero al RPCT del Consorzio.

Di norma quindi le segnalazioni vanno inviate al RPCT, individuato nella figura di cui sopra.

Con l'istituzione della figura **dell'Organismo di Vigilanza**, è prevista una ulteriore figura alla quale è possibile inviare le segnalazioni in oggetto. A tal fine è stato predisposto apposito indirizzo mail ad esclusiva visione dell'O.d. V, di seguito indicato:

odv@muzza.it

Il suddetto canale è stato predisposto, oltre che per la corrispondenza e le segnalazioni di cui alle norme della Legge 231/2001, anche appunto per eventuali segnalazioni di questa tipologia.

Per le "comunicazioni di misure ritorsive" è previsto invece, che esse siano trasmesse esclusivamente ad ANAC.

Nel caso in cui la comunicazione di misure ritorsive pervenga al RPCT, egli comunica al segnalante le modalità per il corretto inoltro ad ANAC al fine di ottenere le tutele previste dall'art. 54-bis.

Modalità di segnalazione:

- forma scritta, anche con modalità informatiche, attraverso apposito **MODULO DI SEGNALAZIONE** presente nella Sezione;
- forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale,
- su richiesta del whistleblower, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Di seguito l'iter che deve seguire la segnalazione:

- entro sette giorni dalla presentazione, rilascio di avviso di ricevimento al segnalante e, se ritenuto necessario, richiesta di integrazioni;
- entro sette giorni inoltro al corretto destinatario della segnalazione pervenuta ad un soggetto non competente;
- entro tre mesi riscontro al segnalante.

Si ricorda che i dati a supporto della segnalazione verranno conservati per un periodo non superiore ai cinque anni.

4.2 Segnalazione esterna

Novità della nuova Direttiva, con la quale il segnalante può scegliere se attivare questo canale, solo nei seguenti casi verificati:

- se il canale di segnalazione interno non è organizzato nel rispetto della normativa;
- se la segnalazione interna non ha avuto seguito o si è conclusa con un provvedimento finale negativo;
- se secondo il segnalante ci sono fondati motivi tali da supporre che la segnalazione interne potrebbe non avere efficace seguito oppure che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- se il whistleblower ha fondato motivo di ritenere che la violazione segnalata possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'Anac, Ente titolato all'attivazione della relativa piattaforma di segnalazione esterna, offrirà le medesime garanzie di riservatezza previste per il canale di segnalazione interna.

4.3 Divulgazioni pubbliche

È un canale residuale, da utilizzarsi con garanzia di protezione, soltanto al verificarsi di determinate condizioni, di seguito riassunte:

- che il segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna o esterna senza aver ricevuto riscontro nei termini previsti;
- che ci sia il fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- che ci sia il fondato rischio di ritorsioni o che la segnalazione possa non avere efficace seguito.

5. GDPR

I processi di segnalazione, specialmente quelli interni, coinvolgendo l'organizzazione del Consorzio, devono tener conto del trattamento di dati personali conformandosi agli obblighi previsti dal **Regolamento GDPR** o dal **D.Lgs. 196/2003**.

Al fine dell'attivazione corretta del canale di segnalazione interna il Consorzio:

- ha progettato il trattamento delle segnalazioni applicando le normative in vigore sulla protezione dei dati personali;
- ha definito i ruoli di responsabilità a partire dalla indicazione del titolare del trattamento e i designati al trattamento;
- informa tutti i soggetti interessati;
- designa e dà istruzioni, in forma scritta, ai responsabili del trattamento.

6. Sanzioni

Il Decreto fissa le **sanzioni amministrative pecuniarie** applicabili in caso di accertamento di violazioni nei confronti di tutti i soggetti obbligati dalla nuova disciplina, prevedendo l'applicazione di sanzioni che vanno da 10.000 a 50.000 euro quando viene accertato:

- la presenza di ritorsioni;
- che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- che non sono stati istituiti canali di segnalazione o non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione o la loro implementazione non è conforme alla normativa;
- che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Con riguardo alle sanzioni in materia **privacy**, esse vanno da 500 a 2.500 euro in caso venga accertata da Anac la violazione all'obbligo di riservatezza circa l'identità del segnalante.